Una possibilità per l'assolvimento degli obblighi della Legge 68/99

La Convenzione Quadro ai sensi dell'Art. 14 del D.lgs n. 276/2003 in Provincia di Bergamo

Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 316 del 23 dicembre 2020

ANNO 2021

I soggetti firmatari della Convenzione Quadro Provinciale

- La **Provincia**.
- Le **associazioni sindacali dei datori di lavoro** comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Le **associazioni sindacali dei lavoratori** comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Le associazioni di rappresentanza delle **cooperative sociali**.

Hanno sottoscritto la Convenzione Quadro Provinciale sulla base dello schema regionale **approvato con la D.G.R. XI/2460/2019**.

I soggetti ammessi alla stipula – Le aziende

I datori di lavoro privati:

- **o gruppi di imprese**, aventi **sede operativa nella relativa provincia** o città metropolitana, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie della convenzione quadro, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
- **devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva**. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva*.
- dovranno autocertificare di **essere in regola con gli obblighi assicurativi**, **previdenziali** e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché **con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza**.

* Come, ad esempio, aver stipulato una convenzione art. 11 a sensi della Legge 68/99.

I soggetti ammessi alla stipula – Le cooperative

Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi :

- iscritti **all'albo delle società cooperative** previsto dall'art. 2512 c.c.
- **e ad un'associazione di rappresentanza**, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della convenzione quadro,
- **o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002*** aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14,
- **e** che abbiano a una **unità locale nel territorio della Lombardia**.

*Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi.

I criteri di computo

- Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, **potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale** ai fini della copertura di cui alla legge 68/99 per un numero massimo di posti stabiliti, come più avanti specificato.
- Ciascun **lavoratore assunto** con contratto di lavoro **a tempo pieno** corrisponde ad **una quota di computo.**
- Se il **contratto è part-time**, l'orario deve essere **superiore al 50% rispetto al CCNL** applicato dalla cooperativa.
- Le convenzioni hanno per oggetto **nuovi inserimenti di lavoratori** con disabilità assunti con contratto di lavoro subordinato anche **a tempo determinato non inferiore a 12 mesi**.
- Le cooperative dovranno applicare il **CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività** stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Oggetti della convenzione e criteri di deducibilità - Commesse già in essere

- Nel caso in cui l'Impresa committente e la Cooperativa sociale **avessero già in corso commesse di lavoro e volessero stipulare una Convenzione Art. 14**, in continuità di tipologia di commessa, le medesime parti si impegnano reciprocamente a disciplinare la trasformazione della commessa secondo quanto stabilito dalla convenzine quadro provinciale.

Oggetti della convenzione e criteri di deducibilità – Le sedi dell'azienda

- Ai fini della **base di computo** per determinare la quota di riserva, e di conseguenza il numero di **assunzioni deducibili in convenzione art. 14**, si considera di norma **l'organico/quota di riserva delle sedi operative che insistono sul territorio provinciale**.
- E' possibile considerare per la base di computo anche **le sedi operative esterne** al territorio provinciale, ma che si trovano nei **confini regionali**.

Oggetti della convenzione e criteri di deducibilità – Massimali deducibili

Per la determinazione del numero **massimo di assunzioni deducibili** in convenzione art. 14 sono **stabiliti i massimali** di seguito descritti:

Lavoratori occupati dal datore di lavoro (base di computo)	**Datori associati o aderenti alle associazioni firmatarie**
15 - 35	1
36 - 78	2
79 - 120	3
oltre i 120	Max 40% quota di riserva

Oggetti della convenzione e criteri di deducibilità – In caso di esonero

Se l'azienda è in possesso di provvedimento di autorizzazione all'**esonero parziale** (ex art. 5 Legge 68/99) **da almeno due anni** potrà ridurre la percentuale di esonero con conseguente **ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione art. 14** per l'aliquota corrispondente, fino al raggiungimento della percentuale **massima del 60%** della propria quota di riserva e fino al termine della convenzione.

I datori di lavoro con base di computo superiore a 120 dipendenti **potranno coprire la propria quota di riserva** di cui all'art.3 legge 68/99 attraverso **l'attivazione congiunta dell'istituto dell'esonero di cui all'art 5 legge 68/99 e i relativi massimali deducibili in art 14 D.lgs 276/2003, fino alla concorrenza complessiva, dell'80%** dell'intera quota di riserva, sommando le quote relative ai due istituti.

Individuazione dei lavoratori

Il servizio del **Collocamento Mirato** della Provincia o Città Metropolitana, in accordo con la cooperativa sociale, **provvederà ad individuare i lavoratori/trici con disabilità "con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario" da inserire al lavoro** tramite l'art. 14 d.lgs. 276/2003, tenuto conto:

- della **compatibilità** tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore/trice;
- **distanza tra luogo di lavoro e domicilio**, nonché del tempo di percorrenza e presenza dei servizi pubblici per il trasporto.

Ogni singolo lavoratore/trice così individuato **non potrà essere inserito contemporaneamente in più di una convenzione**.

Durata della Convenzione

Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque **non inferiore a 12 mesi** e **non superiore a 5 anni**, eventualmente rinnovabili, **con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza.**

Valore della commessa

Il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:

$$VUC \geq CP + (N \times CL)$$

VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)

N = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione

CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità.

Valore della commessa – Valutazione del fattore CL

Ai fini della **valutazione del fattore CL** (costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità) si farà riferimento al **contratto collettivo nazionale di categoria** sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di eventuali accordi di secondo livello applicati al lavoratore nel contratto di assunzione dalla cooperativa sociale.

Il costo annuo del lavoratore con disabilità è calcolato, ai sensi della L.381/91, **al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e in nessun caso può comprendere altri costi non pertinenti** quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, i costi formativi, organizzativi, di tutoraggio.

Valore della commessa – Valutazione del fattore CP

Al fine della **valutazione del fattore CP** (costo di produzione), si farà riferimento:

- a quanto previsto alla **voce B del conto economico del bilancio CEE** (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi),
- ai costi **formativi, organizzativi, di tutoraggio**
- a quanto **indicato nel contratto di affidamento della commessa**.

Il costo di **altri lavoratori coinvolti** nello svolgimento della commessa, non conteggiati nel valore N, **rientra nei costi di produzione**.

Il servizio di tutoraggio

Il **servizio di tutoraggio** dovrà obbligatoriamente **essere garantito dalla Cooperativa**.

Inoltre, per i lavoratori assunti **con disabilità psichica/intellettiva, con disabilità sensoriale o con determinate tipologie di disabilità**, il Collocamento Mirato potrà valutare la **possibilità di un tutor esterno alla cooperativa**, individuato nell'ambito di un soggetto che abbia requisiti specialistici con riferimento alle specifiche necessità del lavoratore, o di eventuali altri supporti specifici al tipo di disabilità **al fine di supportare le fasi di inserimento**, con riferimento ai colloqui di lavoro e alla formazione post-assunzione.

In tali casi, **la convenzione definisce** la quota dei **costi relativi** al tutoraggio e ai supporti specifici a **carico della commessa** e la quota eventuale **coperta da finanziamento pubblico**.

Stipula della convenzione

Per **l'adesione alla convenzione** le parti:

- Provincia o Città Metropolitana
- Azienda
- Cooperativa Sociale di Tipo B

fanno riferimento al **Format allegato alla Convenzione Quadro** in cui vengono specificati:

- il numero dei lavoratori coinvolti e il relativo inquadramento;
- modalità del conferimento della commessa;
- obblighi per la Coooperativa Sociale e per l'azienda;
- le clausole in caso di inadempimento;
- la durata della Convenzione.

Modalità di conferimento della commessa

L'Azienda si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di lavoratori/trici disabili, **ad affidare alla Cooperativa sociale una nuova commessa** di lavoro individuata **con separato atto scritto** nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. Il separato atto scritto concernente gli accordi sulla commessa deve essere firmato prima o contestualmente all'inserimento del disabile e la cooperativa attiverà l'inserimento del medesimo successivamente alla firma di tale atto.

Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:

- le rateizzazioni delle fatturazioni;
- i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
- il valore della commessa, determinato in base alla formula precedentemente citata;
- la forma di tutela economica nei confronti del lavoratore in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti. (clausola facoltativa).

I criteri d'accesso alle Convenzioni art. 14

I datori di lavoro privati che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative presentano **richiesta scritta di stipula della convenzione Art. 14** al competente servizio del Collocamento Mirato della Provincia **in base alle specifiche modalità previste dalla convenzione quadro provinciale**.

Documentazione e modulistica della Provincia di Bergamo

https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/po/mostra_news.php?id=567&area=H

Contatti

Il Segno Società Cooperativa Sociale

Via Gaetano Donizetti, 109
Complesso Geller - Edificio B1
Brembate di Sopra (BG)
(+39) 035.46.37.38
info@cooperativailsegno.it
P.E.C. coopilsegno@legalmail.it